



**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Attiva la piattaforma informatica dell'INPS per le prestazioni occasionali.**

### **DISCIPLINA GENERALE**

In primo luogo, l'INPS chiarisce che le nuove prestazioni di lavoro occasionali sono distinte secondo la modalità di utilizzo, che individua anche i possibili utilizzatori delle stesse:

- il **Libretto Famiglia**, riservato alle persone fisiche (privati cittadini);
- il **Contratto di prestazione occasionale**, destinato invece a tutti gli altri utilizzatori.

### **Limiti dei compensi**

Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un **anno civile**:

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese **da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro**.

Per quanto riguarda i limiti di compenso indicati nella norma, l'Istituto conferma che i limiti indicati siano da intendersi "*al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione*".

### **Qualora i prestatori di lavoro siano soggetti**

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

i compensi a loro erogati da parte degli utilizzatori sono computati al 75% ai fini del raggiungimento del **limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro**.



Inoltre non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato **da meno di sei mesi** un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

### **Limite orario all'utilizzo**

L'INPS non apporta chiarimenti circa il limite all'utilizzo delle prestazioni occasionali in parola previsto dall'articolo 54-bis, comma 20 del D.L. n. 50/2017.

Pertanto, si deve ritenere che per le prestazioni occasionali svolte da un prestatore nei confronti di un utilizzatore siano previsti **due limitazioni**, che **operano congiuntamente**:

- deve essere rispettate il **vincolo** previsto in ordine ai **compensi** erogabili dall'utilizzatore al singolo prestatore (**2.500 euro netti**), fermo restando che
- le prestazioni devono comunque essere **limitate** al **massimo** a **280 ore** nell'arco di un **anno civile**, ovvero al diverso limite previsto in ambito agricolo (si veda in seguito).

### **MODALITÀ DI GESTIONE E SOGGETTI ABILITATI**

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle prestazioni occasionali, avverrà tramite **apposita piattaforma telematica** predisposta dall'INPS e fruibile attraverso il sito internet dell'Istituto, al servizio "**Prestazioni Occasionali**".

Gli **utilizzatori** e i **prestatori di lavoro** sono **abilitati** ad operare sulla piattaforma telematica per le operazioni di registrazione di utilizzatori e prestatori, nonché per effettuare le comunicazioni relative alle prestazioni lavorative

- **accedendo alla piattaforma telematica mediante le proprie credenziali personali**

(PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitali, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

- **avvalendosi dei servizi di contact center INPS**, che gestiranno per conto dell'utente lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in questo caso, comunque, l'utente deve possedere le credenziali personali sopra indicate.

### **Registrazione dei prestatori**

Oltre ai dati anagrafici, il prestatore deve indicare l'IBAN del conto corrente sul quale l'Istituto provvederà a versare, entro il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni, i relativi compensi. Il conto corrente deve essere intestato (o cointestato) al prestatore.

### **LIBRETTO FAMIGLIA**

Possono ricorrere alle prestazioni occasionali gestite mediante il "**Libretto Famiglia**" soltanto le **persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa**.

Le attività lavorative svolte tramite il "**Libretto Famiglia**", quindi a favore dell'utilizzatore "**persona fisica**", sono limitate a:

- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.



### Regime dei compensi

L'INPS chiarisce che il **valore dei titoli di pagamento** contenuti nel Libretto Famiglia, indicato in "10 euro" dal D.L. n. 50/2017, deve intendersi quale **valore nominale**, comprensivo delle quote assicurative, previdenziali e di gestione del servizio.

Pertanto, il valore di ogni singolo titolo di pagamento di 10 euro è così suddiviso:

- **8,00 euro: compenso netto** a favore del prestatore;
- **1,65 euro:** contribuzione IVS alla Gestione Separata;
- **0,25 euro:** premio assicurativo INAIL;
- **0,10 euro:** finanziamento degli oneri di gestione.

Considerando che il singolo titolo di pagamento nel Libretto Famiglia può essere utilizzato per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora, il chiarimento apportato dall'INPS comporta che il **compenso minimo orario netto** spettante al lavoratore per le prestazioni svolte nell'ambito del Libretto Famiglia corrisponde a **8 euro**.

### Comunicazione all'Istituto della prestazione

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque **non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa**, l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il *contact center*, deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- l'ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

### CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Possono fare ricorso al "**Contratto di prestazione occasionale**":

- gli **utilizzatori** (intesi i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata) **che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
- le imprese del **settore agricolo**, solo nel caso in cui i prestatori siano:
  - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
  - **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
  - **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
  - **percettori di prestazioni integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le **amministrazioni pubbliche**, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per **esigenze temporanee o eccezionali**:
  - nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  - per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  - per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
  - per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.



È invece **espressamente vietato** il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

- degli **utilizzatori** che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- delle **imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza**;
- delle **imprese dell'edilizia e dei settori affini**, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

### **Regime dei compensi**

L'INPS chiarisce che la misura del compenso nell'ambito del "Contratto di prestazione occasionale" è stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo orario, pari a 9,00 euro (netti) per ogni ora di lavoro, nonché dell'importo minimo giornaliero pari a 36,00 euro per 4 ore di lavoro.

L'INPS precisa che il **compenso giornaliero non può essere inferiore a 36,00 euro netti, anche qualora la prestazione lavorativa si inferiori a 4 ore.**

### **Comunicazione della prestazione all'INPS**

Gli utilizzatori che ricorrono al Contratto di prestazione occasionale sono soggetti all'obbligo di inviare un'unica comunicazione all'Istituto previdenziale, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione della prestazioni lavorative.

**Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa**, l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il *contact center*, deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la data e l'ora di inizio della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un **calendario giornaliero** gestito mediante la piattaforma telematica INPS, con l'**indicazione giornaliera delle prestazioni**.

L'utilizzatore deve anche dichiarare, all'atto dell'effettuazione della comunicazione, se il prestatore di lavoro rientra in una delle categorie "particolari" di prestatori, cioè i pensionati, i giovani studenti, i disoccupati o i percettori di ammortizzatori sociali (si veda in precedenza).

Qualora la prestazione non venga resa, l'utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la **revoca** della **dichiarazione** precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga **entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo** a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Decorso tale termine, l'INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Thiene, 10 Luglio 2017.

StudiPaghe Srl